

STATUTO SOCIALE

Articolo 7. – Ammissibilità a Socio Cooperatore

7.1. Fermo quanto previsto dal presente Statuto in relazione ai Soci Finanziatori di cui all'articolo 24.3. che segue, possono essere ammessi a Socio Cooperatore le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

Articolo 8. – Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore

8.1. Non possono far parte della Società i soggetti che:

- a) siano interdetti, inabilitati, falliti o siano stati dichiarati insolventi nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi di legge;
- c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
- d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o abbiano costretto alcune di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.
- e) non abbiano operato in modo adeguato e corretto con la Società, anche in via indiretta, secondo criteri stabiliti da apposito Regolamento approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

Articolo 10. – Diritti e doveri dei Soci Cooperatori

10.1. I Soci Cooperatori, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro dei soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'articolo 27;
- b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri Soci Cooperatori nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.
- d) hanno diritto di prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della Società, durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea, e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o indicazioni riferentisi alla gestione sociale.

10.2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

10.3. I Soci Cooperatori hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo adeguato e corretto e significativo, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Articolo 15. – Esclusione del Socio Cooperatore

15.1. Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei Soci Cooperatori:

- che siano privi dei requisiti di cui all'articolo 7, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 8;

Allegato 1
CANDIDATURE – RIFERIMENTI NORMATIVI

- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.

15.2. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il Socio Cooperatore che:

- a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolta attività in concorrenza con la stessa;
- b) sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della Società;
- c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
- d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese o ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.
- e) si trovi in qualsiasi modo nelle condizioni di cui all'art 8, lett. c) o d) o e) oppure di cui all'art. 10, comma 3.

Articolo 34. – Composizione del consiglio di amministrazione

34.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina e la rappresentanza territoriale sono disciplinate in apposito regolamento adottato dalla Società.

34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-*bis*, comma 3-*ter*, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:

- (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della *governance* del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
- (iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

Allegato 1
CANDIDATURE – RIFERIMENTI NORMATIVI

34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso, nonché i soggetti legati agli amministratori o a dipendenti della Società da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge;
- d) i dipendenti della Società;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse *raiffeisen* affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma terzo, del TUB.

34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4. che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

34.6. Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore della Società per 5 mandati consecutivi.

34.7 Sono incompatibili e decadono dalla carica, salvo che non rimuovano la causa entro quindici giorni dal suo verificarsi:

- coloro che rivestono il ruolo di rappresentante legale o titolare o amministratore o sindaco in soggetti con i quali la società è in causa;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 15, comma 2.

Articolo 55. – Disposizioni transitorie

55.1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, per il periodo transitorio che scadrà alla data dell'assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31

Allegato 1
CANDIDATURE – RIFERIMENTI NORMATIVI

dicembre 2020, il consiglio di amministrazione sarà composto da 10 consiglieri con la ripartizione territoriale prevista dai Regolamenti approvati dall'Assemblea Ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

55.2. La disposizione di cui all'articolo 34.4., lett. f), si applica a partire dalla scadenza delle cariche ricoperte presso le istituzioni ivi menzionate al momento dell'adozione della medesima previsione.

55.3 Le disposizioni relative alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione contenute nell'art. 34.1 trovano applicazione al termine del periodo transitorio. In particolare, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 determinerà il numero degli amministratori da eleggere nell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

55.4 Le cariche elette nel periodo transitorio scadranno tutte all'assemblea di approvazione del bilancio 2020 in modo da consentire l'applicazione della nuova modalità di elezione.

Allegato 1
CANDIDATURE – RIFERIMENTI NORMATIVI

REGOLAMENTO SOCIALE ED ELETTORALE
--

Articolo 11 – Territorio di competenza del Socio

1. Di norma il Socio è automaticamente attribuito al Territorio nel quale è compreso il Comune ove risiede o abbia sede o, qualora questo sia fuori della zona di competenza della Cassa Rurale, nel quale opera in modo continuativo ai sensi della normativa vigente.
2. Il Socio ha facoltà di richiedere al Consiglio di Amministrazione, con lettera motivata, l'assegnazione ad altro Territorio a condizione che operi in modo continuativo o sia domiciliato in un Comune in esso compreso. Il Consiglio di Amministrazione comunica al Socio l'esito della domanda, precisando le motivazioni in caso di rigetto.

Articolo 14

1. Il presente capitolo V è volto a disciplinare:

- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
- b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
- c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali,

conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale e fermi restando i poteri e le prerogative della capogruppo.

2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5. dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 22 del presente Regolamento.

3. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti.

4. In relazione alle previsioni statutarie che dispongono l'assegnazione di un socio ad un territorio (art. 11 dello statuto sociale), l'elezione degli amministratori va effettuata nel rispetto dell'appartenenza a determinati territori (art. 12 del presente regolamento), mentre le candidature alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente avverranno liberamente, senza vincoli territoriali.

5. Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.

6. Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.

7. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 17 ed al comma 5 dell'art. 24 del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile, i termini

Allegato 1
CANDIDATURE – RIFERIMENTI NORMATIVI

previsti al presente art. 14 ed al successivo art. 17 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

Articolo 15 – Ruolo degli Organi Aziendali

1. Allo scopo di migliorare la qualità della governance ed assicurare un efficace governo dei rischi, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale devono essere costituiti da soggetti:

- a. pienamente consapevoli dei propri poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che gli organi sono chiamati a svolgere;
- b. dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire;
- c. con competenze diffuse e diversificate;
- d. che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente agli altri organi previsti nell'ambito della regolamentazione di Gruppo:

- a) l'analisi delle candidature sotto i profili di eleggibilità, indipendenza, esperienza, competenza e professionalità nel rispetto delle disposizioni di legge, di Vigilanza, di statuto e regolamentari;
- b) la verifica successiva della rispondenza fra i profili qualitativi ritenuti adeguati e quelli effettivamente risultanti dal processo di nomina;
- c) l'approntamento dell'aggiornamento professionale continuo degli amministratori attraverso piani di formazione adeguati alle dimensioni, complessità e prospettive del business aziendale;
- d) l'autovalutazione periodica, volta ad assicurare che la funzionalità degli organi sia garantita nel continuo, individuando eventuali criticità ed azioni di rimedio.

3. Il Consiglio di Amministrazione, per favorire la creazione di competenze tecniche coerenti con i profili qualitativi richiesti per il ruolo di amministratore della banca, può promuovere specifici percorsi formativi, riservati ai soci e prioritariamente ai membri GOL.

Articolo 16 – Termini per le candidature e commissione elettorale

1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della Società.

2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.

3. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea ai sensi dell'art. 17 che segue.

Articolo 17 – Candidature: modalità, requisiti e valutazione

1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee.

2. A pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre nonché il territorio di riferimento;
- b) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
- c) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società entro la data di convocazione dell'assemblea territoriale relativa al territorio in rappresentanza del quale

Allegato 1
CANDIDATURE – RIFERIMENTI NORMATIVI

avviene la candidatura; le assemblee territoriali sono convocate almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali. Le candidature riferite a Cariche Sociali per le quali non è prevista una rappresentanza territoriale dovranno essere presentate entro la data di convocazione della prima (in ordine cronologico) assemblea territoriale.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

3. Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 28, comma 2 del presente Regolamento e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.
- g) l'indicazione del Territorio di appartenenza.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae*;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle candidature individuali presentate e tenendo conto delle indicazioni fornite dalle assemblee territoriali, propone una lista di candidati.

5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 che precedono sono considerate come non presentate.

6. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui al precedente comma 6 da parte della commissione elettorale, inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate e la lista proposta dal Consiglio di Amministrazione, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del

Allegato 1
CANDIDATURE – RIFERIMENTI NORMATIVI

candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

8. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati della lista proposta dal Consiglio di Amministrazione deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui al comma 7. che precede. In difetto il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.

9. L'elenco di tutte le candidature spontanee nonché dei candidati componenti e la lista proposta dal Consiglio di Amministrazione ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

10. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

Articolo 20 – Requisiti dei candidati

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "*Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate*" approvato dalla Capogruppo. Qualora non in contrasto con disposizioni regolamentari, di Legge o con le linee guida approvate dalla Capogruppo, si prevede che i requisiti di competenza e professionalità siano soddisfatti qualora il candidato abbia partecipato nel triennio precedente ad uno dei specifici percorsi formativi preparatori per il ruolo di amministratore promossi dal Consiglio di Amministrazione.

Allegato 1
CANDIDATURE – RIFERIMENTI NORMATIVI

2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato al 75% della durata dei corsi formativi organizzati dalla Società per gli esponenti aziendali.
3. Il criterio del ricambio dei componenti l'organo amministrativo è favorito dalle disposizioni dello statuto sociale che determinano un limite massimo al numero dei mandati.

Articolo 21 – Limite al cumulo degli incarichi

1. Gli amministratori della Cassa Rurale non possono assumere più di 5 incarichi come amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza legale in società di persone o capitali e non più di 5 incarichi come consiglieri di amministrazione in società di persone o capitali. Per amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza si intendono il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore delegato.
2. Ai fini del computo del menzionato limite, non si considerano gli incarichi ricoperti dagli amministratori in enti del sistema del credito cooperativo, in società partecipate direttamente o indirettamente, in consorzi o in cooperative di garanzia.
3. In sede di accettazione della carica gli amministratori e i sindaci si impegnano a valutare il tempo necessario per lo svolgimento del compito affidato, anche in relazione alle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.
4. In caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, i quali valutano la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invitano l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
5. In caso di mancato adempimento, da parte del singolo, degli obblighi informativi di cui all'articolo precedente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale possono attivarsi autonomamente al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e per invitare l'amministratore che abbia superato tali limiti ad assumere tutte le decisioni necessarie per assicurare, nell'interesse della Banca, il rispetto del presente regolamento.
6. Il mancato adempimento di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo sarà menzionato nella relazione al bilancio di esercizio e potrà essere oggetto di determinazioni al riguardo da parte dell'assemblea.

MODELLO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DELLE BANCHE AFFILIATE

5.1. REQUISITI DI COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ

Requisiti di competenza

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella ritiene che, nella propria composizione ottimale, tutti i componenti debbano possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella. Rilevano, a questi fini, sia la conoscenza teorica acquisita attraverso gli studi e la formazione che l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, in uno o più dei seguenti ambiti:

- (i) mercati finanziari;
- (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
- (iii) indirizzi e programmazione strategica;
- (iv) assetti organizzativi e di governo societari;
- (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- (vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
- (viii) informativa contabile e finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica di cui al paragrafo che precede è idonea rispetto a:

- a. i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
- b. le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Per gli amministratori di prima nomina, la valutazione dei criteri di competenza può essere omessa e sostituita dalla valutazione di un piano di formazione negli ambiti sopra indicati, da svolgersi nel corso dei primi diciotto mesi dell'incarico.

Requisiti di professionalità

Almeno la metà degli esponenti con incarichi esecutivi della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella è scelta tra persone che abbiano esercitato, per almeno un anno, una o più delle seguenti attività:

1. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
2. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.

Ai requisiti sopraelencati è equiparato l'esercizio delle ulteriori seguenti attività, svolte anche alternativamente:

1. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese oppure in enti nel settore della cooperazione di credito;
2. insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario o assicurativo;

Allegato 1
CANDIDATURE – RIFERIMENTI NORMATIVI

3. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni purché le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Almeno la metà degli esponenti con incarichi non esecutivi è scelta tra persone che soddisfano i requisiti di cui ai precedenti paragrafi ovvero che abbiano esercitato, per almeno un anno:

1. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e prevalente nei settori sopra richiamati;
2. attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
3. funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una complessità comparabile con quella della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.

Il Consiglio di Amministrazione, consapevole dell'elevata importanza del ruolo del Presidente all'interno dell'organo amministrativo, raccomanda che venga eletto a tale carica un soggetto che abbia maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai termini indicati nei paragrafi che precedono con riferimento a tutti i consiglieri.

Inoltre, la normativa applicabile prevede che il Presidente, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti, tra cui anche un'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di Amministrazione, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.